



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 1601 del 03-11-2014
Registro Settore n. 451 del 03-11-2014

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE SRL di Campofilone (FM) - Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Subprocedimento art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 - Istanza di modifica - integrazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolizione e di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Contrada Molino, 60 - Campofilone.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota trasmessa dal SUAP Consortile di Fermo con nota PEC prot. n. 2259/13 del 4/8/2014, pervenuta a questa Provincia il 5/8/2014 (protocollo n. 244165 del 6/8/2014), relativa all'istanza di modifica - integrazione di cui all'oggetto presentata dall'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE SRL** presso il medesimo SUAP in data **1/8/2014**, cod. pratica n. 832/2014 corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Tavola planimetria stoccaggio;
- Scheda tecnica stoccaggio.

intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente, come di seguito sintetizzato:

- realizzazione di un'apposita zona – all'interno del capannone - dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle officine meccaniche (olio, filtri olio, filtri aria, batterie, stracci, pastiglie freni, liquido antigelo, contenitori sporchi) che consentirà la seguente potenzialità di stoccaggio:
 - ✓ n. 2 fusti da 500 litri per l'olio minerale
 - ✓ n. 10 fusti da 250 litri per i filtri olio;
 - ✓ n. 1 fusto da 250 litri per l'olio freni;
 - ✓ n. 1 fusto da 250 litri per il liquido antigelo;
 - ✓ n. 25 contenitori da 1 metro cubo cadauno per le batterie;
 - ✓ n. 1 fusto in metallo per le pastiglie freni;
 - ✓ n. 1 fusto in metallo per i contenitori sporchi;
 - ✓ n. 1 fusto in plastica per i materiali assorbenti e filtranti pericolosi;

- ✓ n. 1 fusto in plastica per i materiali assorbenti e filtranti non pericolosi.
- contemporaneo restringimento di una parte del settore (C) utilizzato per l'autodemolizione con la riduzione della quantità massima stoccabile relativamente al codice CER 160104* che passa da n. 57 a n. 20 veicoli;
- l'attività principale rimane quella del trattamento dei veicoli fuori uso;
- l'attività sussidiaria di cui richiede l'autorizzazione all'esercizio, consiste nello stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti principalmente dalle officine meccaniche;
- il progetto non prevede la realizzazione di nessuna opera edile rispetto alla situazione attuale.

RILEVATO che tali modifiche sono da annoverare come sostanziali e rientranti nella casistica di cui all'art. 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ATTESO che il procedimento di che trattasi è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)”*;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: *“... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti...”*.

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni:

- **determinazione dirigenziale di questo Settore n. 730/GEN – 55/SET del 6/7/2010**, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale ed è stato approvato, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il progetto per la realizzazione dell'impianto di autodemolizione, in località strada comunale del Molino nel comune di Campofilone, in cui delocalizzare l'attività di autodemolizione esercitata dall'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE S.a.s. dei F.lli Capace Paolo & Dino** in località Marina, S.S.16 al Km 372+700 di Campofilone;
- **determinazione dirigenziale di questo Settore n. 1180/GEN – 53/SET del 1/9/2011** di modifica dell'autorizzazione – proroga dei termini;
- **determinazione dirigenziale di questo Settore n. 1818/GEN – 96/SET del 28/12/2011**, con la quale è stata volturata all'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE SRL** [società a responsabilità limitata - C.F. e P.I. 01626920449 (responsabile legale Capece Paolo nato il 17/5/1959 a Porto San Giorgio ed ivi residente in Via della Noce, 40 - CPCPLA59E17G920T), con sede legale in Strada Statale n. 16 – Km 372 + 700 – Campofilone], l'autorizzazione di cui alla richiamata determinazione di questo Settore n. 730/GEN – 55/SET del 6/7/2010;
- **determinazione dirigenziale di questo Settore n. 77 del 25/10/2012 (Reg. Gen. n. 1272)**, rilasciata all'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE SRL** con la quale, è stata modificata la determinazione dirigenziale n. 730/GEN - 55/SET del 6/7/2010 in ordine ai termini di realizzazione delle opere;
- **determinazione dirigenziale di questo Settore n. 37 del 29/1/2013 (Reg. Gen. n. 95)**, di modifica delle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti - proroga dei termini;
- **provvedimento unico SUAP n. 71/14 del 14/1/2013 - Determinazione dirigenziale n. 20 del 10/1/2014 (Reg.Gen. n. 30)** con la quale, è stata integrata la determinazione dirigenziale n. 730/GEN - 55/SET del 6/7/2010.

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riunitasi presso la Provincia di Fermo nella seduta del 2/10/2014 ha espresso **parere favorevole**, con prescrizioni, all'autorizzazione della modifica dell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in argomento;

PRESO ATTO, altresì, dei pareri forniti, rispettivamente, dal Comune di Campofilone con nota prot. n. 4073 del 22/9/2014 pervenuto il 23/9/2014 ed assunto al prot. n. 28716 in pari data, e dall'ARPAM – Dipartimento provinciale di Fermo, con nota prot. n. 32325 del 1/10/2014, pervenuto il 2/10/2014 ed assunto al prot. n. 29656 in pari data;

VISTA l'attestazione del versamento, effettuato in data 1/8/2014, relativo al pagamento degli oneri istruttori;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **concludere** favorevolmente il subprocedimento, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istanza presentata il 1/8/2014 – cod. pratica n. 832/2014 - presso il SUAP Consortile di Fermo dall'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE SRL (C.F. e P.I. 01626920449)** con sede legale nel comune di Campofilone, Contrada Molino, 60 [*legale rappresentante: Capece Paolo nato il 17/5/1959 a Porto San Giorgio ed ivi residente in Via della Noce, 40 – (CPCPLA59E17G920T)*], per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15 e R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in contrada Molino, 60 nel comune di Campofilone;

2. Di **proporre** che tale modifica – operativa dalla data di emissione del provvedimento finale del SUAP - è limitata alle seguenti operazioni:

a) stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come riportato nella seguente tabella, che sostituisce quella riportata al punto 2 della precedente autorizzazione (*provvedimento unico SUAP n. 71/14 del 14/1/2013 - Determinazione dirigenziale n. 20 del 10/1/2014 (Reg.Gen. n. 30)*):

CER	Tipologia	Operazione	Quantità Annuia Ton.	Quantità Max Stoccabile Ton.
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.	R13	50	1,000
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (<i>contenitori sporchi</i>).	D15	10	0,100
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	10	0,100

150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202* (<i>Filtri aria</i>)	D15	10	0,100
160107*	Filtri dell'olio	R13	10	1,000
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	R13	10	0,500
160113*	Liquidi per freni	D15	10	0,250
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostane pericolose	D15	10	0,250
160601*	Batterie al piombo	R13	500	25,000
<i>sommano</i>			610	28,300

b) la capacità massima di stoccaggio istantaneo nell'area C dei veicoli prima del trattamento viene ridotta a **n. 20 unità** (erano, invece, prescritte n. 57 unità al punto 2, lett. g, della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 730/GEN – 55/SET del 6/7/2010);

3. Di **proporre**, in merito, le seguenti prescrizioni:

- a) prima di avviare le operazioni di recupero su indicate, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti gestiti, l'impresa dovrà trasmettere alla Provincia ed all'ARPAM copia di documenti comprovanti l'effettiva destinazione dei rifiuti, dopo la messa in riserva R13 ed il deposito preliminare D15, presso impianti autorizzati a svolgere le operazioni rispettivamente di recupero e smaltimento degli stessi rifiuti;
- b) i rifiuti messi in riserva R13 ed in deposito preliminare D15, devono essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione esercitata presso il medesimo capannone autorizzata con determinazione dirigenziale n. 730/GEN – 55/SET del 6/7/2010;
- c) i rifiuti pericolosi devono essere stoccati esclusivamente nell'area ad essi riservata, chiaramente distinta e provvista di apposita segnaletica, indicante le tipologie di rifiuto, le caratteristiche di pericolo ed i quantitativi massimi stoccabili, interna allo stabilimento e indicata nella Tavola "Stoccaggio rifiuti speciali" – datata luglio 2014
- d) la quantità massima contemporaneamente stoccabile dei rifiuti pericolosi all'interno dello stabilimento, non può essere complessivamente superiore a 28,300 (*ventotto/30*) tonnellate;
- e) le tipologie di rifiuti autorizzati devono essere gestite nel rispetto delle modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza in oggetto, fatte salve le prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente atto;
- f) con riferimento al punto 4.4.4.g della "Scheda tecnica stoccaggio", ogni contenitore deve avere apposita etichetta riportante:
 - CER;
 - Descrizione;
 - Stato fisico;
 - Data di ingresso;
 - Produttore;
 - Attività svolta sul rifiuto (Recupero/Smaltimento).
- g) per quanto concerne lo stoccaggio delle batterie esauste, occorre tenere presenti, fra l'altro, le disposizioni contenute dal d.lgs. n. 20 novembre 2008, n. 188 e dal D.M. 24 gennaio 2011, n. 20;

- h) in materia di stoccaggio e di etichettatura di rifiuti pericolosi occorre rispettare anche quanto disposto dalla delibera del Comitato interministeriale 27/7/1984 (liquidi in serbatoi) ed al D.M. 5/2/1998;
- i) non possono essere stoccati nel medesimo bacino rifiuti liquidi incompatibili tra loro;
- j) la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- k) l'area dedicata alla messa in riserva dei rifiuti pericolosi deve essere provvista di materiali assorbenti per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali. Ai fini del contenimento di sversamenti accidentali, l'impresa è tenuta al rispetto delle modalità di gestione riportate al punto 3.5, recante "Dispositivi di protezione ambientale previsti", della relazione tecnica illustrativa approvata con determinazione dirigenziale di questo Settore n. 730/GEN – 55/SET del 6/7/2010, depositati nel punto 7, come individuato nella planimetria approvata con il medesimo provvedimento.

4. Di **proporre l'approvazione**, fatte salve le prescrizioni di cui al punto precedente, degli elaborati di seguito elencati:

- *Relazione tecnica – datata luglio 2014 - (allegata all'istanza presentata 1/8/2014);*
- *Tavola planimetria stoccaggio – datata luglio 2014 - (allegata all'istanza presentata 1/8/2014);*
- *Scheda tecnica stoccaggio – datata luglio 2014 - (allegata all'istanza presentata 1/8/2014).*

5. Di **confermare** quant'altro disposto nella determinazione dirigenziale di questo Settore n. 730/GEN – 55/SET del 6/7/2010 e nelle successive determinazioni richiamate in premessa, di cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni disposizione ed avvertenze non in contrasto con il presente atto, compreso il termine di scadenza della validità dell'autorizzazione di autodemolizione.

6. Di **avvertire** che:

- La garanzia finanziaria già presentata deve essere aggiornata - **entro 60 giorni** dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP - tenendo conto degli estremi dell'autorizzazione integrativa;
- L'impresa è, inoltre, tenuta a verificare se, ed entro quali termini, l'impianto dovrà essere adeguato alle disposizioni tecniche contenute nel D.M. 1° luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq." pubblicato nella G.U. 11 luglio 2014, n. 159, entrato in vigore il 10 agosto 2014.

7. Di **rammentare** che:

- Il provvedimento finale predisposto dal SUAP competente deve essere trasmesso, oltre che all'**impresa in oggetto** (con marca da bollo), al **Comune di Campofilone**, a questo **Settore Ambiente e Trasporti**, all'**ARPAM**, all'**ASUR** ed alla **Polizia Provinciale** con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.

8. Di **informare** che:

- Il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- E' vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate.



- La violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 208, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - L'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria.
 - Sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.
 - Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991.
 - Contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
9. Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.
10. Di **trasmettere** il presente atto con modalità telematica (PEC) al competente SUAP ai fini della conclusione del procedimento in oggetto.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI



[Handwritten signature of Roberto Fausti]